

Comune di Villanova d'Asti

SETTORE VII - TECNICO 3

(SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO E INFORMATICA)

Regolamento per la vendita su area pubblica nei mercati a cadenza ultramensile

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 42 DEL 13.07.2017 ED
INTEGRATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 27.04.2018

(in rosso le parti introdotte nel testo previgente)

SOMMARIO

TITOLO I

MERCATO ULTRAMENSILE: CARATTERI

Articolo 1 – Coordinate generali dei mercati ultramensili di VILLANOVA D'ASTI

Articolo 2 – Dimensioni Posteggi.

Articolo 3 – Soggetti ammessi a partecipare.

Articolo 4 – Orari del mercato ultramensile.

Articolo 5 – Aree di riserva.

TITOLO II

MERCATO ULTRAMENSILE: MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Articolo 6 – Accesso degli operatori al mercato.

Articolo 7 – Domanda e criteri di assegnazione dei posteggi.

Articolo 8 – Assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti.

Articolo 9 – Occupazione, scambio, perdita di posteggio, sostituzione del titolare.

Articolo 10 – Indisponibilità di posteggio.

Articolo 11 – Regole per la circolazione veicolare nel mercato, scarico merci e allestimento banco

di vendita

Articolo 12 – Obblighi dei venditori.

Articolo 13 – Promozione dell'informazione e della tutela dei consumatori.

Articolo 14 – Collocamento delle derrate.

Articolo 15 – Divieti di vendita.

Articolo 16 – Atti dannosi agli impianti.

Articolo 17 – Utilizzo dell'energia elettrica e bombole a gas – Generatori elettrici.

TITOLO III

MERCATO ULTRAMENSILE: CANONI E TASSE DI POSTEGGIO

Articolo 18 – Tassa di occupazione del suolo pubblico.

TITOLO IV

MERCATO ULTRAMENSILE: VIGILANZA

Articolo 19 – Preposti alla gestione e vigilanza.

TITOLO V

MERCATO ULTRAMENSILE: SANZIONI

Articolo 20 – Sanzioni.

TITOLO VI

MERCATO ULTRAMENSILE: DISPOSIZIONI FINALI e TRANSITORIE

Articolo 21 – Disposizioni finali e transitorie.

Articolo 22 – Rimandi.

Articolo 23 – Esclusione dai mercati a cadenza ultramensile.

Articolo 24 – Causa di forza maggiore.

TITOLO I CARATTERI

Articolo 1 – Coordinate generali dei mercati ultramensili di VILLANOVA D'ASTI

1. I mercati a cadenza ultramensile di Villanova d'Asti, vengono istituiti, ai sensi del Titolo III Capo I punto 7 della DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642 secondo i seguenti caratteri:

Luoghi:

via Roma, piazza Vittorio Emanuele, strada per Asti, piazza Marconi, via Dante, via Veneto, via Fogliato, piazza IV Novembre, via Circonvallazione della frazione Savi nel tratto compreso tra la piazza della chiesa e il civico 43, secondo la disposizione ed identificazione dei posteggi di cui alla planimetria allegata al presente Regolamento (allegato 1).

L'ampiezza complessiva dell'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche è pari a:

- piazza Supponito: mq. 1800,00 circa (max 20 banchi)
- piazza Marconi: mq. 300,00 circa (max 4 banchi)
- piazza IV Novembre: mq. 300,00 circa (max 6 banchi)
- via Roma (esclusa l'isola pedonale): mq. 1900,00 circa (max 20 banchi)
- via Fogliato: mq. 790,00 circa (max 8 banchi)
- via Veneto (dall'incrocio con via Fogliato a Piazza del Mercato): mq. 1.100,00 circa (max.14 banchi)
- via Dante: mq. 570 circa (max 6 banchi)
- piazza del Mercato: mq. 4700,00 circa (max. 40 banchi)
- strada per Asti/piazza Vittorio Emanuele: mq. 2000,00 circa (max 30 banchi)
- **via Circonvallazione fraz. Savi mq. mq. 380,00 (max. 8 banchi)**

2. Qualora le domande di partecipazione regolarmente pervenute per ogni singola manifestazione siano più numerose dei posteggi disponibili nelle aree primari stabilite con la presente deliberazione, la Giunta Comunale potrà definire un ampliamento delle aree da occupare individuandole tra i luoghi disponibili di cui al capoverso. Precedente.

Edizioni annue: variabili.

3. **Contenuti:** il titolo della manifestazione, gli orari di vendita, le tematiche, i luoghi precisi, il numero di banchi e la loro dimensione verranno di volta in volta deliberati con atto delle Giunta Comunale. La organizzazione dell'evento, stante la carenza di personale del Comune, potrà essere affidata a ditta esterna oppure alle Associazioni di volontariato locali (Pro Loco, Ass. Carabinieri, Ass. Vigili del fuoco, volontari della biblioteca, Nonni vigili, eccc.).

4. L'Amministrazione Comunale, nelle vesti del sig. Sindaco, nel rispetto delle normative odierne in materia, ove consentito, può delegare persone esterne al Comune alla gestione del mercato mensile tramite stipula di atto di convenzione con i soggetti interessati. Da detta convenzione si evinceranno i limiti e le competenze dei gestori delegati.

Giorno: il sabato oppure la domenica oppure in altre giornate festive. Il Sindaco, sentite le Associazioni, può autorizzare lo svolgimento straordinario in altre giornate, dandone comunicazione alla Regione almeno 90 gg prima.

Orario di Vendita: dalle ore 8,00 alle ore 22,00.

Numero massimo di posteggi : vedere "layout" planimetrie allegate.

Tipologie di settore: Alimentare in piazza Supponito;

Produttori agricoli in piazza del Mercato, sotto l'allea, fino a saturazione dei posti disponibili, poi in piazza del Mercato con precedenza nella scelta del posto rispetto ad altri operatori;

non alimentare: via Roma, Fogliato, Dante;

hobbisti e non professionali: piazza Marconi, piazza IV Novembre, piazza del Mercato, strada per Asti, **via Circonvallazione fraz. Savi;**

Articolo 2 – Dimensioni Posteggi.

1. I posteggi sono localizzati secondo quanto indicato nella planimetria allegata e secondo le seguenti dimensioni:

a. posteggi in genere: fronte mt. 8,00 x profondità mt. 2,50

b. posteggio piccolo: fronte mt. 4,00 x profondità mt. 2,50

2. La Giunta comunale con proprio atto può modificare le dimensioni dei posteggi per prioritarie esigenze di viabilità e sicurezza o per motivi di pubblico interesse.

3. Gli operatori che si installano sul posteggio sono soggetti al pagamento di una tassa di occupazione di suolo pubblico riferita alla durata in ore e per il numero di mq. di grandezza dell'area occupata, secondo quanto stabilito dal vigente regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche adottato con D.C.C. n. 22 del 17.07.2004.

Articolo 3 – Soggetti ammessi a partecipare.

1. Sono ammessi a partecipare ai mercati ultramensili :

- a. gli operatori commerciali muniti di autorizzazione al commercio su aree pubbliche delle due tipologie A) e B) provenienti da tutto il territorio nazionale secondo i principi di cui alla D.G.R. n. 32-2642/2001 e s.m. e i.;
- c. gli agricoltori regolarmente iscritti al Registro delle Imprese secondo i principi di cui alla D.G.R. n. 32-2642/2001 e s.m. e i.;
- c. gli artigiani regolarmente iscritti all'Albo degli artigiani;
- d. i soggetti non professionali che esercitano la vendita in modo occasionale;
- e. i soggetti che vendano le opere del proprio ingegno se collegabili alla manifestazione
- f. gli espositori di merceologie varie (operatori professionali iscritti al registro delle imprese) con divieto di vendita.

2. È fatta salva la normativa in materia fiscale.

3. L'operatore ammesso ai mercati ultramensili riceve dall'Ufficio competente comunicazione di ammissione valida per il solo giorno della manifestazione nonché le altre notizie sulle modalità/tempi di occupazione e pagamento dei tributi locali, secondo le norme di seguito stabilite.

Articolo 4 – Orari dei mercati ultramensili.

1. I mercati ultramensili devono operare secondo le seguenti regole orarie:

a. orario di entrata e di spunta giornaliera:

Tutti i titolari di posto assegnato dovranno occupare il proprio posteggio entro le ore 8,45: dopo tale orario verranno considerati assenti e il posteggio si intenderà vacante e potrà essere assegnato secondo le regole del mercato. Di seguito inizia l'orario di spunta;

b. orario di allestimento del banco: non prima delle ore 8,00 e non oltre le ore 08,45;

c. orario di inizio dell'attività di vendita: ore 8,00;

d. orario di cessazione dell'attività di vendita: ore 22,00.

Lo sgombero totale dell'area mercatale dovrà essere completato entro le ore 23,00.

2. A nessun operatore è consentito, salvo casi di comprovata ed eccezionale gravità da autorizzarsi da parte del Comando di Polizia Municipale, abbandonare anticipatamente il mercato. L'abbandono anticipato non autorizzato dell'area mercatale comporterà la registrazione dell'assenza. Non costituiscono cause giustificate di abbandono anticipato del mercato le condizioni metereologiche avverse, salvo specifiche disposizioni generali da adottarsi dal parte del Comando di Polizia Municipale.

3. L'assenza dal mercato a cadenza ultramensile non può in alcun modo essere giustificata.

4. Nuove fasce di orario potranno essere fissate dal Sindaco, sentiti i rappresentanti eletti dagli operatori del mercato.

5. Con Ordinanza sindacale sarà definito, previa consultazione con le categorie provinciali dei commercianti, degli agricoltori e dei consumatori interessate, lo spostamento della data di svolgimento, sussistendo prevalenti motivi di pubblico interesse.

Articolo 5 – Aree di riserva.

1. Non sono previste aree di riserva da utilizzare in caso di impossibile utilizzo totale o parziale di quelle indicate come aree primarie nella allegata tavola grafica.

TITOLO II MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Articolo 6 – Accesso degli operatori al mercato.

1. L'accesso alle aree di mercato è consentito agli operatori assegnatari di posteggio e ai cosiddetti "spuntisti", esclusivamente nell'orario fissato dal precedente articolo 4.

Articolo 7 – Domanda e criteri di assegnazione dei posteggi.

1. Le domande per la concessione di un posteggio sulle aree destinate **agli ambulanti** devono essere presentate in bollo, debitamente sottoscritte dal richiedente e accompagnate da una copia fotostatica non

autenticata di un documento di identità. Devono essere inoltrate tramite posta elettronica oppure consegnate a mano o spedite con raccomandata all'ufficio SUAP del comune almeno 30 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione. In caso di spedizione con posta ordinaria vale la data di arrivo del protocollo del comune.

Nella domanda devono essere indicati, in particolare, gli estremi dell'autorizzazione con la quale intendono partecipare, l'iscrizione al registro imprese, la merceologia principale e prevalente trattata.

2. Le domande di partecipazione dei soggetti che seguono devono assolutamente contenere i seguenti elementi di valutazione:

a) residenza anagrafica e recapito telefonico;

b) codice fiscale e partita I.V.A.

c) il mezzo usato e gli eventuali titoli di proprietà;

d) indicazione della specializzazione di settore offerta e della superficie occupata indicando le misure di fronte per profondità;

se agricoltori: copia dell'iscrizione al registro delle Imprese

se artigiani: copia dell'iscrizione all'albo artigiani

se soggetti non professionali: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:

1 - la condizione di venditori occasionali

2 - la proprietà delle merci esposte per la vendita

se soggetti che vendono opere del proprio ingegno: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà proprio ingegno attestante:

1 - la condizione di soggetti produttori delle opere esposte

2 - la proprietà delle opere esposte per la vendita

d) deve essere altresì allegata copia dell'autorizzazione commerciale e la certificazione attestante l'inizio dell'attività;

e) per coloro che trattano generi alimentari, SC.I.A. sanitaria;

f) n. 1 marca da bollo da €. 16,00;

3. Tutte le graduatorie di ammissione suddivise per tipologia di partecipante sono definite secondo le seguenti coordinate e priorità:

a. Maggior numero di presenze cumulate dall'operatore.

Sono fatte salve le presenze acquisite dagli operatori in occasione della partecipazione alle precedenti manifestazioni non codificate, come risulta dalle graduatorie agli atti d'ufficio su indicazione degli organizzatori al 31 marzo 2017. Le suddette presenze, acquisite prima della istituzione della manifestazione, verranno azzerate al 31.12.2015.

b. A parità di presenze, viene considerata la data di iscrizione al Registro delle Imprese o all'Albo artigiani se possibile;

c. A ulteriore parità si considera il numero di protocollo della domanda di partecipazione pervenuta con raccomandata o inoltrata a mano.

4. La comunicazione di assegnazione di posteggio avverrà contestualmente alla scelta del posteggio, fatta in seguito a convocazione nei giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie di ammissione.

5. Per gli assegnatari assenti il giorno "della scelta del posteggio", l'assegnazione avverrà d'ufficio al termine, a sorteggio. È facoltà degli operatori delegare un terzo per la scelta del posteggio. All'atto di delega deve essere allegata fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

6. Gli uffici competenti possono adottare con provvedimenti del Responsabile del servizio, modalità diverse all'assegnazione d'ufficio purchè venga garantita la parità di trattamento, nell'ottica della semplificazione delle procedure, previa comunicazione agli interessati.

Articolo 8 – Assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti per gli ambulanti.

1. Nell'area riservata al mercato ultramensile la presenza in spunta è quella definita dall'art. 27, comma 1 del Dlgs 114/1998, secondo la quale "per presenze effettive in una fiera è da intendersi il numero di volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera".

2. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 4, non possono più accedere alle operazioni mercatali e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati.

3. I posteggi che non siano occupati entro l'ora stabilita ai sensi del precedente comma sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali presenti alla spunta.

4. La presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore commerciale non accetti l'assegnazione giornaliera del posteggio.

5. La spunta per i posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati, viene gestita dal Comando di Polizia Municipale secondo le modalità previste dalla Normativa Regionale (Titolo III, Capo II, punto 2 della D.G.R. 2.04.2001, n. 32-2642 e s.m. e i.).

6. Tale assegnazione è riservata a coloro che sono presenti al momento della spunta e provvisti dell'autorizzazione originale.

Articolo 9 – Occupazione, scambio, perdita di posteggio, sostituzione del titolare.

1. Non è in alcun modo consentito occupare spazi senza concessione.
2. Non è in alcun modo consentito lo scambio di posteggio, né la cessione del proprio posteggio ad altri.

Articolo 10 – Indisponibilità di posteggio.

1. Nel caso di indisponibilità del posteggio per fatti indipendenti dalla volontà dell'assegnatario, il Comando di Polizia municipale provvede all'individuazione di una soluzione temporanea ed eccezionale.

Articolo 11 – Regole per la circolazione veicolare nel mercato, scarico merci e allestimento banco di vendita.

1. Durante l'orario di vendita è vietata la circolazione ed il posteggio dei veicoli all'interno delle aree adibite a sede di mercato;
2. I mezzi non autorizzati verranno sanzionati dal Comando di Polizia Municipale.

Articolo 12 – Obblighi dei venditori.

1. I titolari di posteggio possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato.
2. I posteggi si intendono comprensivi, oltre che dei banchi temporanei o dei negozi mobili anche dei veicoli per il trasporto della merce e di ogni altra attrezzatura o materiale in uso agli operatori commerciali, fatta salva la dimensione dei posteggi determinata nel presente regolamento e la necessità di garantire spazi adeguati di circolazione ed accessibilità.
3. I passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.
4. I titolari di posteggio devono mantenere puliti i propri banchi e attrezzature; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti devono essere raccolti e depositati negli appositi contenitori presenti nelle vie oppure ritirati dal partecipante al mercatino
5. Su richiesta degli organi di controllo, i titolari del posteggio dovranno esibire l'autorizzazione amministrativa in originale e la comunicazione/autorizzazione di ammissione.
6. Il venditore è tenuto al pagamento dei tributi/tariffe dovuti al comune o altri gestori concessionari.
7. Con l'uso del posteggio il titolare assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
8. La responsabilità dello stato di conservazione e della provenienza degli oggetti venduti è a carico di ogni singolo titolare.
9. Le tende di protezione dei banchi non potranno sporgere oltre il posteggio assegnato. Eventuali sporgenze saranno ammesse solo previo accordo con i titolari vicini di banco.
10. In ogni caso ciascun operatore deve consentire negli orari stabiliti dal presente regolamento, l'entrata e l'uscita degli automezzi di soccorso dalle corsie di scorrimento senza recare turbativa.

Articolo 13 – Promozione dell'informazione e della tutela dei consumatori.

1. Tutti i prodotti esposti per la vendita debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. È fatta salva la normativa vigente in materia.

Articolo 14 – Collocamento delle derrate alimentari.

1. Le derrate alimentari, poste in vendita sul mercato devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti alla vigilanza sanitaria.
2. Le derrate alimentari non possono essere collocate al suolo, ma su banchi appositamente attrezzati, nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti.

Articolo 15 – Divieti di vendita.

1. Sul mercato è fatto divieto di vendere o somministrare alimenti e bevande non conformi alle leggi sanitarie. A tale proposito, si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto vendita compresi quelli ubicati sui mezzi di trasporto.
2. È altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dall'Ordinanza 3 aprile 2002 e s.m. e i. del Ministero della Sanità, recante "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche".
3. La vendita di bevande alcoliche è soggetta all'art. 30, comma 5 del dlgs 114/1998 e all'art. 176 del R.D. 6.05.1940 n. 635.

4. Permane il divieto di vendere o esporre armi ai sensi dell'articolo 37 del TULPS. Tuttavia qualora il mercato ultramensile sia organizzato in occasione di manifestazioni incentrate su rievocazioni storiche è ammessa l'esposizione e la vendita di armi antiche disattivate nelle parti essenziali (simulacri), purchè accompagnate dal "certificato di resa inefficiente" secondo le norme vigenti.

Articolo 16 – Atti dannosi agli impianti.

1 Gli operatori non devono in alcun modo, danneggiare, manomettere o insudiciare gli impianti e le attrezzature pubbliche e in modo particolare il suolo.

2 È altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacente e non compromettere il regolare funzionamento.

Articolo 17 – Utilizzo dell'energia elettrica e bombole a gas – Generatori elettrici.

1. È fatto divieto agli operatori commerciali di effettuare allacciamenti agli impianti di energia elettrica esistenti, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente. La spesa di allacciamento al quadro comunale, l'eventuale manutenzione e il relativo consumo verranno quantificati in modo forfettario.

2. È ammesso l'utilizzo di lampade a gas da campeggio e di impianti di riscaldamento solo se in regola con le disposizioni di sicurezza vigenti in materia. In questo caso è necessaria la presentazione agli organi di vigilanza di perizia asseverata da tecnico abilitato attestante la conformità dell'apparecchiatura alle norme vigenti in materia.

3. È vietato l'utilizzo di generatori elettrici nell'area di piazza Supponito.

TITOLO III CANONI E TASSE DI POSTEGGIO

Articolo 18 – Tassa di occupazione del suolo pubblico.

1. Il Comune determina la misura, le modalità ed i termini di pagamento della tassa giornaliera di occupazione del suolo pubblico con atto deliberativo a parte, secondo le disposizioni legislative vigenti dandone opportuna preventiva comunicazione.

2. La tassa di occupazione del suolo pubblico verrà riscossa secondo le regole operative previste dall'Ufficio Tributi del Comune.

3. Per il rilascio dell'autorizzazione, dovranno essere corrisposti i diritti di segreteria deliberati dalla Giunta Comunale e consegnata n. 1 marca da bollo da €. 16,00, da apporre sulla autorizzazione;

TITOLO IV VIGILANZA

Articolo 19 – Preposti alla gestione e vigilanza.

1. Preposto alla vigilanza sul mercato è il Servizio di Polizia Municipale.

Ad esso compete:

- garantire l'ordinata formazione e lo scioglimento quotidiano del mercato,
- assegnare i posti vacanti,
- garantire il rispetto delle norme igieniche,
- garantire il rispetto delle norme sull'attività commerciale,
- garantire il rispetto delle norme sul funzionamento del mercato.

TITOLO V SANZIONI

Articolo 20 – Sanzioni.

1. Le violazioni al presente Regolamento, fatte salve quelle previste e punite dalle leggi specifiche della materia (art. 29 comma 2 e 4 del D.Lgs. 114/98 e s.m.i.), sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del Dlgs 267/2000 e s.m. e i..

2. Per il procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni della Legge 24.11.1981, n. 689.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI e TRANSITORIE

Articolo 21 – Disposizioni finali e transitorie.

1. Si applicano le norme del procedimento previste dalla L. 241/1990 e s.m. e i.
2. Sono abrogati gli articoli di norme e regolamenti comunali che risultino in contrasto con il presente Regolamento.
5. Per la prima edizione oggetto di regolamento, si applicheranno le regole di istanza e di assegnazione utilizzate nelle precedenti edizioni della Fiera di Santa Caterina e si definirà una graduatoria di base che costituirà il punto di partenza per il calcolo delle presenze acquisite.
6. Ogni produttore agricolo non può occupare più di n. 2 posteggi per mercato ultramensile. L'assegnazione del posteggio è effettuata ai sensi dell'art. 2 comma 4 della L.R. 28/'99 sulla base di presenze maturate e, in subordine, dell'anzianità di azienda di cui alla L. 56/'63 e s.m.i. o dall'art. 19 della L.241/'90 comprovata con autocertificazione;
7. Gli assegnatari di posteggio devono comprovare la qualifica di produttore agricolo nei modi di Legge.
8. Durante lo svolgimento del mercato è vietato il commercio itinerante nel raggio di mt. 2.000 rispetto all'area del mercato, misurata rispetto alla sede comunale di piazza IV Novembre;
9. Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni o negozi;
10. Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per limitati periodi dovuti a causa di forza maggiore.
11. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità potranno sporgere dallo spazio assegnato al venditore a condizione che non arrechino danno ad operatori confinanti e che siano collocate ad una altezza non inferiore a ml. 2,00. Deve sempre essere garantito il transito dei veicoli autorizzati e di soccorso;
12. E' vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori o con il sistema dell'incanto;

Articolo 22 – Rimandi.

1. Per tutto quanto non indicato nel presente articolato si fa specifico riferimento alla normativa statale e regionale vigente in materia.
2. Eventuali norme di dettaglio e di applicazione del presente regolamento saranno oggetto di apposite determinazioni del responsabile del Servizio previa emanazione di specifici indirizzi, se necessari, della Giunta comunale.

Articolo 23 – Esclusione dai mercati a cadenza ultramensile.

1. Sono motivo di decadenza di concessione del posteggio e conseguente esclusione dal mercato a cadenza ultramensile, il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dalla Legge e dal presente Regolamento.

Articolo 24 – Causa di forza maggiore.

1. Per causa di forza maggiore ma anche per motivi indipendenti dal Comune il mercato, può cambiare data o anche essere soppresso o ridotto in tutto o in parte senza che ciò possa costituire causa di responsabilità da parte dell'Amministrazione Comunale.

Domanda di partecipazione in bollo

AL COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____

residente a _____ Via _____ tel. _____

RICHIEDE

di partecipare alla manifestazione denominata il "....." del

Precisa di partecipare in qualità di:

commerciante su area pubblica /__/

su una superficie di mq. ____ (ml ____ fronte x ml. ____ profondità)

DICHIARA:

A - di essere venditore professionale e di vendere i seguenti prodotti:

_____/__/

B - di partecipare con autorizzazione di tipologia A /__/ oppure B /__/

Rilasciata dal Comune di _____ in data _____ n° _____

C - n° iscrizione Registro Imprese /__/

D - di rispettare i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico sanitaria vigenti.

Allega i seguenti documenti:

se agricoltore: visura dell'iscrizione a Registro Imprese /__/

Domanda di partecipazione in bollo

AL COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente a _____ Via _____ tel. _____

RICHIEDE

di partecipare alla manifestazione denominata il "....." del

Precisa di partecipare in qualità di:

agricoltore /__/

artigiano /__/

soggetto non professionale che esercita la vendita in modo occasionale /__/

soggetto che espone e vende le opere del proprio ingegno /__/

su una superficie di mq. ____ (ml ____ fronte x ml. ____ profondità)

In qualità di soggetto che vende occasionalmente /__/ **oppure** di soggetto che espone e vende opere del proprio ingegno /__/ e al fine di rendere la domanda regolare e completa e consapevole delle conseguenze collegate a una dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 483 del codice penale

DICHIARA:

A - di essere venditore non professionale in quanto vende beni in modo sporadico e occasionale e di svolgere la seguente attività principale: _____ /__/

B – di essere proprietario delle opere e dei beni esposti per la vendita /__/

C – che le opere esposte per la vendita sono frutto dell'attività del mio ingegno /__/

D – di rispettare i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico sanitaria vigenti

Allega i seguenti documenti:

se agricoltore visura dell'iscrizione a Registro Imprese /__/

se artigiano: visura dell'iscrizione all'Albo artigiani /__/